TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DELLE CORTI DI ASSISE

Art. 19

R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 13

Gli assessori che hanno prestato servizio nello stesso anno in due sessioni di durata complessiva superiore ai trenta giorni, o in una sessione di durata superiore ai trenta giorni, possono, se estratti nuovamente a sorte, previa richiesta al presidente della Corte d'assise, essere dispensati dal prestare servizio in altre sessioni dello stesso anno, sempre che non vi ostino ragioni di servizio, la valutazione delle quali e' riservata al giudizio insindacabile dello stesso presidente.

Versione in vigore dal 28 novembre 1935, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise
Estremi	Regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1899
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-delle-corti-di-assise/art-19-r-decreto-legge-5-luglio-1934-n-1162-art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it